

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BABBOLEO ONLUS

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1


(Denominazione, sede e durata)

1. Denominazione
È costituita l'Associazione denominata "Babboleo - O.N.L.U.S." (in forma abbreviata ABO), in prosieguo detta anche Associazione o ABO.
2. Sede
L'Associazione ha la propria sede in Genova, Magazzini del Cotone. Modulo 1, piano terzo.
3. Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Caratteri)

1. L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica, apartitica ed informata ai seguenti principi:
 - assenza del fine di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; obbligo annuale di formazione del rendiconto economico finanziario, da cui devono risultare beni, contributi lasciati ricevuti, e di sottoposizione dello stesso all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività, con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e previsione, per gli associati maggiori di età, del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
 - democraticità della struttura: l'Assemblea dei soci è sovrana; tutti gli organi vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai Soci Fondatori in sede di costituzione dell'Associazione; le cariche associative sono elettive, gratuite e riservate ai soli soci;
 - gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il solo rimborso delle spese anticipate e delle prestazioni professionali rese;
 - divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
2. L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e umanitari.



ART. 3
(Fonti di disciplina)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto ivi non espressamente previsto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti, oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 4
(Ambito di efficacia ed interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento e vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione, sin dalla presentazione della domanda di ammissione.
2. Lo statuto va interpretato secondo le regole ermeneutiche dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 5
(Logo)

Il Logo dell'Associazione è allegato in calce al presente Statuto, costituendone parte integrante.

E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 6
(Finalità ed attività)

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed intende operare:
 - nel settore della beneficenza (di beni, servizi e/o contributi economici) a favore di persone svantaggiate, in ragione della loro condizioni fisiche, psichiche, economiche e/o familiari. Le attività di beneficenza potranno essere svolte anche in via indiretta a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dall'art 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 460/1997. Le erogazioni destinate ai predetti enti dovranno provenire dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte e dovranno essere destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
 - nel settore della tutela dell'ambiente. L'associazione potrà:
realizzare iniziative socio culturali, promuovere e commissionare studi e progetti, organizzare eventi, fornire supporto tecnico ed operativo, allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione di aree avente valore naturalistico, culturale e sociale, l'educazione al risparmio energetico, l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'impiego di tecnologie energetiche innovative, la mobilità "green".
Tali attività verranno svolte tramite l'apporto prevalente dei soci volontari e risorse economiche di donazioni e sovvenzioni.
Tutti i soggetti destinatari di donazioni o sostegno dovranno risiedere esclusivamente nel territorio ligure, oppure le attività dovranno avere una chiara e verificabile ricaduta nel territorio ligure.
2. È consentito alla ABO di svolgere attività che siano anche solo connesse a quelle sopradescritte, purché integrative delle medesime e comunque nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni

TITOLO II
I SOCI

ART. 7

(Procedura di ammissione)

1. Sono soci tutti coloro i quali, in armonia con gli altri associati, partecipano alle attività dell'Associazione, previa iscrizione alla medesima.
2. Possono domandare l'iscrizione all'Associazione, compilando l'apposito modulo prestampato, sia persone fisiche che enti e/o associazioni e organizzazioni. La domanda presentata da minorenni è ammissibile solo se controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine, si intende che essa è respinta.
3. La presentazione della domanda di ammissione comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, del Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti di ABO; l'effettiva validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.
4. L'ammissione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui *infra*, ed obbliga all'immediato versamento delle quote di iscrizione e di associazione.
5. Lo *status* di associato non può essere trasmesso a terzi per atto *inter vivos*.
6. I soci si distinguono in:
 - Fondatori, se così indicati nell'atto costitutivo;
 - Ordinari se così qualificati con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 8

(Diritti)

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di eleggere gli organi previsti dal presente Statuto.
2. I soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa in misura non inferiore all'importo annualmente determinato dal Consiglio Direttivo.
4. In nessun caso il socio può pretendere la liquidazione a proprio favore della quota del patrimonio associativo corrispondente all'importo complessivamente versato.


ART. 9

(Pagamento quote associative)

I soci sono tenuti a versare la quota associativa in misura non inferiore all'importo annualmente determinato dal Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Doveri ed obblighi)



1. I soci svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione va informato a spirito di solidarietà ed armonia, attuato con correttezza, onestà, probità e rigore morale, nonché improntato all'accettazione delle norme del presente Statuto.
3. I soci devono osservare lo statuto e tutte le risoluzioni adottate dagli organi rappresentativi dell'Associazione, secondo le competenze statutarie.

ART. 11
(Recesso)

Il recesso è consentito a ciascun socio in qualsiasi momento, anche a chi ricopre cariche associative.

ART. 12
(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per decadenza, e cioè per la perdita anche di uno solo dei requisiti in base ai quali è stata decisa l'ammissione;
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno di riferimento;
- per morte;
- per morosità protrattasi per oltre 30 gg. dalla scadenza del termine per il versamento della quota associativa;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per contravvenzione alle norme e agli obblighi del presente Statuto e/o per altri motivi che comportino indegnità, disonore od ostacolo al buon andamento del sodalizio; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione della lista dei Soci.

TITOLO III GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
--

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 13
(Indicazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore dei Conti.

CAPO II
L'ASSEMBLEA

ART. 14

(Funzioni, composizione, tipi di convocazione)

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. All'Assemblea prendono parte con diritto di voto i soci in regola con il versamento delle quote annuali; ogni socio ha diritto ad un voto.
3. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria ovvero straordinaria.

ART. 15

(Poteri)

1. In sede **ordinaria**, l'Assemblea:
 - determina gli orientamenti dell'Associazione, in conformità con le finalità statutarie e le indicazioni del Consiglio Direttivo;
 - approva la relazione del Presidente;
 - approva i contributi straordinari, elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche, nonché il rendiconto economico finanziario dell'Associazione ed ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge;
 - elegge il Consiglio Direttivo.
 - provvede all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo, qualora la maggioranza dei consiglieri sia venuta meno o per morte o per dimissioni della metà più uno dei consiglieri;
 - provvede alla nomina del Revisore dei Conti.
2. In sede **straordinaria**, l'Assemblea:
 - delibera sull'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
 - delibera sulle eventuali modifiche od integrazioni del presente Statuto.

ART. 16


(Modalità di convocazione)

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, con affissione del correlativo avviso nella sede di ABO e contestuale comunicazione da inviare almeno 8 giorni prima agli associati a mezzo telefono, posta, *e-mail*, fax o telegramma.
2. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo ovvero nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta motivata di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto, mediante comunicazione scritta del Presidente o in sua vece del Segretario, spedita anche via fax o via *e-mail* agli associati, purché vi sia la certezza del ricevimento, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
3. Gli avvisi di convocazione delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria dovranno in ogni caso menzionare, a pena di nullità, l'ordine del giorno dei lavori, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

ART. 17

(Adempimenti formali)

1. L'Assemblea è in ogni caso presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, coadiuvato da un Segretario nominato dall'Assemblea. Accertata e dichiarata la validità della costituzione dell'Assemblea, il Segretario provvede a redigere il verbale dell'Assemblea.



2. Il verbale dell'Assemblea, trascritto nell'apposito libro, è firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori per essere depositato agli atti dell'Associazione.

ART. 18

(Requisiti per la validità della costituzione e delle deliberazioni)

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
2. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti i 2/3 degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima, ma almeno un'ora dopo, quando sia presente almeno la metà degli associati.
3. Le deliberazioni delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione del presente statuto.

CAPO III

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19

(Numero, modalità di elezione, durata in carica e sostituzione dei Consiglieri)

1. Il Consiglio Direttivo é formato da un numero dispari (min. 3 - max 9) di membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria tra chi ha fondato l'Associazione o vi vanta un'anzianità di iscrizione di almeno due anni.
2. La carica di consigliere è *ad personam*, non può essere delegata, dura 5 anni, senza alcun limite al numero dei mandati.
3. Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o più consiglieri, subentrano i primi non eletti dall'Assemblea; qualora, invece, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, lo stesso Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica: l'Assemblea dovrà allora essere convocata d'urgenza per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
4. È in facoltà dell'Assemblea nominare un Presidente Onorario. Il presidente onorario promuove i principi etici cui l'Associazione si attiene, senza assumere alcuna responsabilità sulla gestione. Partecipa, laddove lo ritenga, alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART. 20

(Articolazione organizzativa)

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - il Segretario generale;
 - il Tesoriere;

- il comitato d'onore;
- il Presidente onorario.




ART. 21 (Poteri)

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale.
2. In particolare al Consiglio Direttivo compete:
 - eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere;
 - indicare gli orientamenti dell'Associazione, in conformità con le finalità statutarie;
 - deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
 - fissare le date di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - dichiarare la decadenza o l'esclusione dei soci, nei casi e con le modalità previste dal presente Statuto;
 - valutare l'opportunità ed indicare le forme di investimento delle eventuali disponibilità finanziarie dell'Associazione;
 - determinare le quote di iscrizione e di associazione;
 - approvare gli eventuali contributi straordinari, elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche;
 - redigere ogni anno, sulla base delle bozze predisposte dal Segretario Generale, il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, per poi sottoporlo al parere del Revisore dei Conti ed all'approvazione dell'Assemblea;
 - redigere ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per deliberazione dell'Assemblea;
 - aderire a società e associazioni le cui finalità siano concordanti con quelle del presente Statuto;
 - elaborare un eventuale regolamento interno relativo all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
 - attuare le finalità previste dal presente Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea.

ART. 22 (Adempimenti formali e requisiti per la validità delle deliberazioni)

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di quest'ultimo, è presieduto dal socio più anziano d'iscrizione all'Associazione e, in caso di eguale iscrizione, da quello più anziano di età.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano senza formalità almeno due suoi componenti.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 23 (Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza di ABO nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca le assemblee curando anche l'esecuzione delle loro delibere; amministra la politica associativa, si rende garante dell'attuazione dei programmi in conformità alle norme statutarie ed alle delibere del Consiglio Direttivo.
2. Nei casi d'urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo che sarà tenuto, però, a convocare non appena possibile per ottenere la ratifica del proprio operato.
3. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
4. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche valendosi dell'ausilio del Segretario Generale;
5. firma tutti gli atti della fondazione;
6. predispose lo schema di bilancio sia preventivo che consuntivo,
7. egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Segretario Generale o ad uno o più membri del Consiglio. Il Presidente di ABO risponde del loro operato di fronte al Consiglio Direttivo;
8. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile senza alcun limite al numero dei mandati.

ART. 24

(Funzioni del Vicepresidente)

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, sostituisce il Presidente nelle mansioni espressamente delegate e in caso di suo impedimento, assenza o vacanza: in quest'ultima evenienza, è tenuto a convocare successivamente il Consiglio Direttivo per la ratifica del proprio operato. Il Vicepresidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile senza alcun limite al numero dei mandati.

ART. 25

(Compiti del Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Direttivo, provvede alle operazioni di ordinaria amministrazione e, in particolare, alla tenuta dei registri dei soci, della contabilità ed agli altri adempimenti connessi.
2. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
3. Tiene la cassa e predispose annualmente, entro i termini statuari, le bozze del rendiconto economico finanziario dell'Associazione ed ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per deliberazione dell'Assemblea.
4. Cura le riscossioni e i pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
5. Attende alle stampe ed alla corrispondenza.
6. In casi straordinari di necessità e di urgenza adotta, sotto la sua responsabilità, le decisioni imposte dall'interesse associativo, che sarà tenuto a presentare per la ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva.
7. Il Segretario Generale dura in carica 5 anni ed è rieleggibile senza alcun limite al numero dei mandati.

CAPO IV

IL REVISORE DEI CONTI

ART. 26

(Il Revisore dei Conti)

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea tra persone che abbiano particolare competenza in materia contabile e amministrativa.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed é rieleggibile senza alcun limite al numero dei mandati.
3. Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso e di legge, la verifica della corretta gestione, sul piano economico - finanziario, dell'Associazione e il controllo delle operazioni dalla stessa intraprese.
4. Il Revisore dei Conti, in particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'Associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che vengano presentati all'Assemblea per l'approvazione.
5. Il Revisore dei Conti partecipa alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

ART. 27

(Il Comitato d'Onore)


1. Il Consiglio Direttivo può nominare il Comitato d'Onore che e dura in carica tre anni. Non vi sono limiti numerici alla sua composizione. I componenti del Comitato d'Onore sono scelti tra le persone più idonee a rappresentare nel territorio gli ideali, gli scopi e l'immagine dell'Associazione. Non assumono alcuna responsabilità sulla gestione.
2. Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente del Comitato d'Onore il quale partecipa, laddove lo ritenga e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO IV IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO SOCIALE
--

ART. 28

(Entrate, utili, avanzi di gestione, disponibilità finanziarie)

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - quote annuali di iscrizione dei soci;
 - donazioni derivanti da eventi organizzati dall'Associazione;
 - donazioni da eventi di charity partner;
 - donazioni da campagne di fundraising
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - donazioni dai singoli privati;
 - donazioni dalle imprese;
 - contributi da Enti, Istituzioni, Fondazioni;
 - l'Associazione potrà inoltre intraprendere tutte le attività direttamente connesse, ivi comprese le azioni di raccolta fondi e finanziamenti sia direttamente, sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento o mezzo ammissibile per le ONLUS;
 - ogni altra entrata purché conforme alla legge e agli scopi statuari.



2. Gli utili o gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve ed il capitale sono destinati ai soli scopi sociali, con esplicito divieto di distribuzione, anche in via indiretta, ai Soci o a terzi, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura

ART. 29

(Quote di associazione e contributi straordinari)

1. Le quote d'iscrizione e di associazione sono annualmente determinate dal Consiglio Direttivo.
2. Gli eventuali contributi straordinari, elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche, sono approvati dal Consiglio Direttivo.

ART. 30

(Rimborsi e compensi)

1. Tutte le cariche dell'ABO sono gratuite, salvo quella del Segretario Generale, il cui compenso viene determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
2. I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle eventuali spese vive sostenute in ragione della loro carica, su presentazione dei relativi documenti giustificativi.

ART. 31

(Destinazione delle risorse)

1. Le risorse patrimoniali dell'Associazione devono essere destinate esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui al presente statuto.
2. L'erogazione delle risorse finanziarie dell'Associazione e la loro destinazione è determinata e disposta dal Presidente e contabilizzata dal Segretario Generale.

ART. 32

(Anno sociale ed esercizio finanziario)

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento ed il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero la situazione sia patrimoniale che finanziaria dell'Associazione, nonché il risultato economico dell'esercizio.

<p style="text-align: center;">TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI</p>

ART. 33
(Modifica dello Statuto)

Le eventuali modifiche del presente Statuto possono essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea Straordinaria dei soci, previa inclusione del punto correlativo nell'ordine del giorno di convocazione.

ART. 34
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale)


1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocato in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci aventi diritto ed esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
2. Pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
3. All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 35
(Regolamento interno)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.

ART. 36
(Norme transitorie)

Sino a tutto l'esercizio 2019, il Consiglio Direttivo potrà attribuire, col voto unanime dei suoi componenti, la qualifica di Socio Fondatore ad altri soggetti.



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top, a signature in the middle, and initials at the bottom.

